



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

24100-25

Sent. Sez. 952/2025

C.C. 16/06/2025

R.G.N. 18070/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

omissis

nel procedimento a carico di

A. J. , nato in omissis

avverso l'ordinanza del 20/05/2025 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto o, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

sentiti i difensori di **A. J. ,** avvocato Mario Antinucci e avvocato Alfredo Gaito, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, riportandosi alla memoria già depositata in atti.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 20 maggio 2025, a definitiva conferma del provvedimento di sospensione del 10 novembre 2023, ha sospeso, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge n. 69 del 2005 l'esecuzione della consegna di

A. J. all'Autorità giudiziaria della Romania, così come disposta dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 12 ottobre 2023 in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 1 del 10 marzo 2023, emesso dall'Autorità giudiziaria della Romania per la esecuzione della sentenza del 6 aprile 2022 del Tribunale di Bacau, definitiva il 10 marzo 2023, con la quale **A. J.** era stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di corruzione.

La Corte di appello, richiamate la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 18 aprile 2023, nella causa C-699/21, E.D.L. e la sentenza n. 177 del 4 luglio 2023 della Corte Costituzionale, nonché il proprio provvedimento del 10 novembre 2023, ha definitivamente confermato la sospensione della consegna di

A. J. all'Autorità giudiziaria romena e dichiarato non farsi luogo alla consegna.

2. La Corte di appello ha ricostruito la procedura in esame, protrattasi dal 10 novembre 2023, e i provvedimenti via via adottati, riassumendo l'esito della interlocuzione avuta con le autorità giudiziarie romene e degli accertamenti medico-legali, svoltisi attraverso la esecuzione di una perizia di ufficio e un supplemento di perizia, di cui venivano riassunte le risultanze.

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che:

a) con provvedimento adottato *de plano*, fin dal 10 novembre 2023 è stata sospesa l'esecuzione della consegna di **A. J.** disponendo una perizia medico-legale per accertarne le condizioni di salute psichica e verificare se le stesse, in particolare, "siano di gravità tale da mettere in pericolo di salute lo stesso **A. J.** in caso di consegna";

b) all'udienza del 11 giugno 2024 si era proceduto all'esame del perito, nel contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti, nominati dalla persona richiesta e dal Procuratore generale;

c) con provvedimento del 4 luglio 2024 era stata confermata la sospensione della consegna disponendo, altresì, un supplemento di perizia, con rinvio dell'udienza al 12 dicembre 2024, e l'acquisizione di informazioni presso l'Autorità giudiziaria romena sulle «relative condizioni nelle quali si prevede di detenere

A. J. nonché relative possibilità alla possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi del rischio connesso al pericolo per la vita e per la salute del consegnando e ciò anche

al fine di accertare, in particolare, se sia possibile in Romania il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti del consegnando nelle more del trattamento finalizzato al miglioramento della sua condizione di depressiva; se sia possibile che **A. J.** venga sottoposto in Romania a trattamento psichiatrico analogo a quello in corso in Italia, in regime di detenzione domiciliare».

All'udienza del 20 maggio 2025, dopo l'esame del perito, venivano acquisite, con il consenso delle parti, le relazioni tecniche dei consulenti della persona richiesta e del Procuratore generale.

Nell'ordinanza sono riportate, in sintesi, le conclusioni del perito di ufficio e dei consulenti di parte sulle condizioni di salute della persona ricercata, convergenti nella diagnosi secondo cui **A. J.** è affetto da un disturbo depressivo maggiore, di entità grave.

Il consulente del Procuratore generale ha convenuto, con il perito di ufficio, sulla sussistenza di svariati fattori di rischio suicidio, sia clinici (disturbo depressivo maggiore) che strutturali (precedenti TS, maschio, adulto, difficoltà giudiziarie), sottolineandone anche la componente di "natura reattiva".

Inoltre ha rilevato che:

*«Ad ogni persona in queste condizioni l'inserimento in carcere determinerebbe un aumento considerevole del rischio autolesivo e suicidario non solo in un altro paese anche qui in Italia. Il rischio è poi reso poi più acuto dalla "natura reattiva" del disturbo, dall'evidente correlazione con la sua posizione giudiziaria, dalla percezione dell'ingiustizia cui egli ritiene di essere sottoposto, dai timori di subire trattamenti versatori e persecutori in carcere. L'eventuale detenzione in carcere aggraverebbe sensibilmente questo rischio come pure la possibilità di evoluzione in senso sfavorevole (cronicizzazione) del disturbo depressivo, tenuto conto dell'evidente componente reattiva dello stesso. Per queste ragioni le attuali condizioni psichiche dell'**A. J.** sono qualificabili di gravità tale da porre l'interessato in pericolo di salute».*

Di contenuto analogo risultano le conclusioni del consulente della persona richiesta in consegna, secondo cui *«le persistenti, gravi condizioni psicopatologiche...sono di gravità tale da mettere in pericolo la salute e la vita stessa dell'**A. J.**, in caso di consegna allo stato di emissione del mandato».*

In merito, poi, al quesito posto circa l'efficacia del trattamento di cui l'**A. J.** potrebbe usufruire in Romania il perito, dando atto della stabilizzazione del quadro psicopatologico per effetto delle terapie, ha rilevato come *«... allo stato attuale il fattore determinante sia la gravità delle condizioni psicopatologiche sia la concreta possibilità che ponga in essere un atto autolesivo, al di là delle caratteristiche proprie della patologia psichiatrica, resta sostanzialmente correlato al fatto che il periziando medesimo venga consegnato allo stato di emissione del mae. Questo*

evento, anche alla luce dei pregressi accadimenti (precedenti episodi di autolesionismo/tentativi di suicidio e situazioni caratterizzate da "perdita di speranza"), farebbe verosimilmente peggiorare le condizioni psicopatologiche ed aumentare il rischio suicidario prima ancora che l'A. J. venga inserito nella rete sanitaria degli istituti penitenziari rumeni e possa quindi beneficiare del trattamento specialistico in regime carcerario che viene assicurato e garantito nella nota della polizia rumena... si ritiene che queste ultime garanzie di cura non possano risultare efficaci in modo uguale o prevalente a quella tuttora in essere presso l'attuale setting assistenziale rappresentato dalla presa in carica presso il CPS Iseo e il CD di Palazzolo S/O».

Su tali conclusioni convergono i rilievi del consulente tecnico del Procuratore generale, che ha evidenziato la differenza fra il trattamento cui la persona ricercata è sottoposta (in regime di trattamento ambulatoriale, in condizioni di vita familiare, usufruendo di un *setting* trattamentale articolato) e il modello trattamentale ed ospedaliero quale quello indicato dai documenti rumeni, in condizioni di detenzione carceraria.

La sola condizione detentiva – secondo il perito e i consulenti di parte - è aggravante della condizione depressiva da cui l' A. J. è affetto e costituirebbe un fattore in grado di aggravarne l'evoluzione pur in costanza di trattamento e, in ogni caso, di aumento rilevante del rischio di comportamento autolesivo.

Sulla scorta di tali accertamenti la Corte d'appello ha ritenuto che, all'esito della interlocuzione con l'Autorità rumena, non erano emerse soluzioni che consentissero di superare la situazione di grave pericolo per la vita e per la salute del consegnando, in quanto l'ordinamento rumeno non prevede la misura della detenzione domiciliare e le cure indicate ed assicurate dall'autorità emittente risultano, secondo le valutazioni tecniche espresse non solo dal perito ma anche dal consulente del procuratore generale, inadeguate, sicché, in conformità all'orientamento interpretativo espresso dalla sentenza del 18 aprile 2023 della Corte di Giustizia nella causa C-699/2021 e dalla sentenza n. 177 del 2023 della Corte costituzionale, non può farsi luogo alla consegna.

3. Con i motivi di ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata di cui denuncia plurimi vizi di violazione di legge.

3.1. In particolare, il ricorrente deduce l'abnormità dell'ordinanza adottata in violazione dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584 del Consiglio dell'Unione Europea così come interpretato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nella sentenza del 18 aprile 2023, causa C-699/21, E.D.L., configurandosi

la stessa come provvedimento di sospensione dell'esecuzione della consegna per un periodo di tempo indefinito.

Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'ordinanza adottata si presta a letture contrastanti che ne inficiano la comprensione e che sono suscettibili di determinare una situazione di stasi del procedimento. Infatti, mentre per talune statuizioni la Corte sembra avere adottato la sospensione temporanea del mandato di arresto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge cit., per altro verso ha disposto la non esecuzione della consegna.

Rileva altresì il ricorrente che un ulteriore aspetto problematico, connesso all'ordinanza in esame, è quello della sua impugnabilità a mezzo del ricorso per cassazione, che, sebbene non espressamente previsto, appare riconducibile all'impugnazione ex art. 22, legge cit. nella parte in cui il provvedimento, adottato in composizione collegiale dalla Corte di appello, è riconducibile ad un sostanziale "rifiuto della consegna", conseguente alla istanza di sospensione ex art. 23, comma 3, legge cit.: possibilità, questa, espressamente prevista dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 177 del 4 luglio 2023 e dalla stessa Corte di Giustizia con la sentenza del 18 aprile 2023.

Osserva, infine, il ricorrente che, nella parte in cui l'ordinanza impugnata stabilisce la sospensione della consegna, con l'adozione di un atto temporaneo, tale statuizione si presta ad ingenerare una stasi del procedimento di cui non è dato conoscere il momento finale, né individuare l'atto di impulso processuale che potrebbe determinarne la ripresa, con la conseguente violazione dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584 del Consiglio dell'Unione Europea come interpretata dalla Corte di Giustizia nella richiamata sentenza del 18 aprile 2023.

Se tale interpretazione risultasse fondata, il ricorrente Procuratore generale chiede alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata per abnormità e, comunque, per violazione dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584, nella parte in cui l'ordinanza si presta ad essere interpretata come sospensione per un tempo indefinito della procedura di consegna, nonché per l'adozione di un provvedimento che, immune da vizi, consenta allo Stato emittente e a quello di esecuzione di adottare i provvedimenti conseguenti e coerenti con i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento, e, quindi, funzionali ad assumere le decisioni sulla esecuzione della sentenza di condanna a carico di Arsene emessa dall'autorità competente.

Diversamente, verrebbe violato il principio secondo cui il mandato di arresto europeo mira anche ad impedire l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello in cui abbia commesso un reato.

Siffatta situazione di stasi non ricorre, invece, se si fa riferimento alla parte in cui il provvedimento impugnato ha disposto "non farsi luogo alla consegna", già

disposta con sentenza definitiva. In tale caso residua, comunque, il dubbio sul se debba darsi luogo alla esecuzione della sentenza emessa a carico dell' **A. J.** in base al diritto interno ovvero se debba essere lo Stato di emissione ad assumere l'iniziativa proponendo la richiesta di riconoscimento della sentenza in Italia, con allungamento dei tempi di esecuzione della domanda nell'ipotesi in cui il motivo di rifiuto non rientri tra quelli previsti dagli artt. 18 e 18-*bis*, comma 1, lett. a) e b) legge. n. 69 del 2005, ma si fondi sulle condizioni di salute della persona richiesta in consegna che resta, così, a disposizione dello Stato di esecuzione non solo in ambiente carcerario ma anche con modalità alternative.

3.2. Deduce, con il secondo motivo, che nel caso in cui l'interpretazione del provvedimento impugnato fosse quella di ritenere adottata una statuizione di non farsi luogo alla consegna (già adottata con decisione definitiva) l'ordinanza impugnata appare contrastante con i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento e con la natura eccezionale della mancata esecuzione del provvedimento di consegna - eccezione, questa, che deve essere interpretata restrittivamente - e in violazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 4, par. 3, primo comma, T.U.E.

Al riguardo il ricorrente richiama, oltre alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 aprile 2023, sentenze del medesimo giudice che hanno affermato principi analoghi (oltre alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-699 anche le sentenze intervenute nella causa C-562 PPU e nella causa C-563/21, punto 44).

L'ordinanza impugnata non ha, inoltre, valorizzato le conclusioni rassegnate dal perito di ufficio (punto 3 della relazione) e, muovendo dalla premessa che non è possibile, nell'ordinamento giuridico romeno, disporre il differimento dell'esecuzione della pena, né sottoporre la persona richiesta ad un trattamento psichiatrico analogo a quello in corso in Italia, ha valorizzato le conclusioni dei periti di parte, enfatizzando la circostanza che le cure che l' **A. J.** potrebbe ricevere in carcere non potrebbero garantire un trattamento migliore di quello avviato in Italia dai medici che lo hanno in cura.

La Corte, dall'altro lato, ha affermato, con argomentazioni apodittiche, che l'ordinamento romeno non prevede la misura alternativa della detenzione domiciliare, omettendo di verificare se tale modalità di esecuzione della pena non sia praticabile perché si renderebbe necessario un provvedimento in tal senso dell'Autorità giudiziaria emittente. Anche per tale aspetto, quindi, la decisione si pone in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca che fondano la materia della cooperazione.

Infine, posto che la decisione definitiva non è stata oggetto di richiesta di revisione ovvero di impugnazione in altre sedi per accertare la natura ingiusta



della condanna, rileva che l'alternativa prospettata dal consulente pare essere quella che o l' **A. J.** resti in Italia oppure egli rischi di perdere la vita per effetto di atti autolesionistici o suicidari connessi allo stato depressivo.

Si pone, dunque, un problema di "bilanciamento in concreto" tra il diritto del consegnando a non vedere ridotte le proprie aspettative di vita e l'esigenza di impedire l'impunità della persona condannata allorquando si trasferisca in un territorio diverso da quello in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna.

Bilanciamento al quale la Corte di merito avrebbe potuto procedere disponendo la consegna con il supporto di un sanitario specialistico e l'indicazione che il detenuto, in attesa della decisione sul differimento della esecuzione della pena in Romania, venisse immediatamente e direttamente inserito, sin dal momento della sua consegna, "in un contesto restrittivo come quello riportato nella nota della Polizia Penitenziaria rumena", in modo da prevenirne l'attuazione di propositi autolesionistici e garantirne la necessaria assistenza sanitaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, è tempestivo perché il termine di cinque giorni per la impugnazione del provvedimento scadeva di domenica ed è stato, pertanto, prorogato *ex lege* al giorno seguente.

3. La peculiarità della vicenda processuale è costituita dalla circostanza che il provvedimento di non farsi luogo alla consegna - in tal senso depone chiaramente non solo il dispositivo, ma la ricostruzione e la motivazione dell'ordinanza che si collega ai precedenti provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge cit. - è stato adottato dalla Corte di appello dopo che la decisione sulla consegna era divenuta definitiva con la sentenza di questa Corte del 3 novembre 2023 che aveva rigettato il ricorso di **A. J.** e aveva esaminato, ritenendolo infondato, anche il prospettato pericolo di sottoposizione della persona richiesta in consegna a trattamenti inumani e degradanti, con riferimento alle condizioni di detenzione ravvisabili in Romania.

4. Le ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della consegna sono fondate, invece, sulle gravi condizioni di salute della persona richiesta in consegna e sul pericolo che quest'ultima la esponga ad un rischio reale

di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o ad un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute: una materia, quella della tutela della salute, che rientra appieno tra i diritti fondamentali, quali sanciti non solo dall'art. 32 Cost. ma anche dall'art. 6 TUE, e rispetto alla quale la Corte Costituzionale, nello spirito di leale cooperazione tra corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali, aveva proposto, con ordinanza n. 216 del 18 novembre 2021, un rinvio pregiudiziale sul quale sono intervenute, dapprima, la Corte di giustizia con la richiamata sentenza del 18 aprile 2023 (causa C-699/21, E.D.L.), poi, a seguito della decisione che ha definito il rinvio pregiudiziale, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 177 del 18 aprile 2023.

I principi enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia e nella sentenza della Corte Costituzionale, intervenute in relazione ad un caso trattato in sede di cognizione ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, hanno ad oggetto la definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali e non sono irrilevanti ai fini dell'esame dei motivi di ricorso che muovono dalla denuncia di abnormità dell'ordinanza impugnata, intervenuta in fase di esecuzione della consegna, in relazione ad un titolo ormai definitivo e, quindi, alla sua impugnabilità.

5. Il quesito posto alla Corte di giustizia con la citata ordinanza n. 216 concerneva, in particolare, l'interpretazione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, della decisione quadro 2002/584/GAI.

La Corte Costituzionale chiedeva, in particolare, *«se l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole»*.

La premessa da cui muoveva la questione pregiudiziale discendeva dall'interpretazione degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 che, nel disciplinare i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi, non contemplavano la situazione di grave pericolo per la salute dell'interessato derivante dalla consegna stessa, in quanto connessa ad una patologia cronica e di durata potenzialmente indeterminabile.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, in una materia oggetto di completa armonizzazione da parte del diritto europeo, spettava alla Corte di giustizia stabilire in quali casi l'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, in vista della necessità di tutelare la salute della persona richiesta, posto che le disposizioni di cui agli artt. 18 e 18-bis l. n. 69 del 2005 costituiscono diretta attuazione degli artt. 3, 4, e 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI.

6. Con sentenza del 18 aprile 2023 la Corte di giustizia ha dato risposta alle questioni pregiudiziali concludendo nel senso che:

«[l']articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

- qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;

- qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;

- laddove, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna» (paragrafo 55 e dispositivo).

7. Senza scendere nel dettaglio della motivazione di tale decisione è qui sufficiente rilevare che la Corte ha, anzitutto, rammentato che in base al principio del mutuo riconoscimento *«le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte»* (paragrafo 34). Ha, altresì ribadito che la decisione quadro non prevede la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il solo fatto che la persona richiesta sia afflitta da gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, atteso che, *«[i]n considerazione del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia»*, sussiste una presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti negli altri Stati membri per la presa in carico di tali patologie (paragrafo 35).

Nondimeno, ai sensi dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può sospendere temporaneamente la consegna della persona ricercata, laddove essa rischi di *«mettere in pericolo, in maniera manifesta, la salute di tale persona, ad esempio in ragione di una malattia o di una condizione medica temporanea [...] antecedente alla data prevista per la sua consegna»* (paragrafo 37).

Tale potere di sospensione va esercitato alla luce dell'art. 4 CDFUE, non potendosi escludere che *«la consegna di una persona gravemente malata possa comportare, per quest'ultima, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti [...], e ciò a causa del livello qualitativo delle cure disponibili nello Stato membro emittente oppure, in determinate circostanze, a prescindere da esso»* (paragrafo 39).

Una simile situazione - che presuppone *«una soglia minima di gravità [del trattamento] che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione»* (paragrafo 40) - *«si verificherebbe nel caso della consegna di una persona gravemente malata per la quale esista un rischio di morte imminente o vi siano seri motivi di ritenere che, pur non correndo un rischio imminente di morire, essa si troverebbe, nelle circostanze del caso di specie, dinanzi ad un rischio reale di essere esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita»* (paragrafo 41).

Ne consegue che, ove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia, *«alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati»* di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe ad un simile rischio, essa è tenuta a disporre la sospensione della consegna ai sensi dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI (paragrafo 42) e, in conformità all'obbligo di leale cooperazione sancito dall'art. 4, par. 3, primo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), deve *«chiedere all'autorità*

giudiziaria emittente di trasmettere qualsiasi informazione necessaria per assicurarsi che le modalità con le quali verranno esercitate le azioni penali all'origine del mandato d'arresto europeo o le condizioni dell'eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio» (par. 47).

Qualora vengano fornite dall'autorità giudiziaria emittente «assicurazioni» quanto al fatto che la patologia «*eccezionalmente grave*» e di «*carattere cronico e potenzialmente duraturo*» di cui soffre l'interessato «*sarà oggetto, in tale Stato membro, di trattamenti o di cure appropriati, e ciò, indifferentemente, in ambiente carcerario o nel contesto di modalità alternative di mantenimento di tale persona a disposizione delle autorità giudiziarie di detto Stato membro*» (par. 49), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sarà tenuta a dare esecuzione al mandato d'arresto, informando immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concordando con essa una nuova data per la consegna (par. 48).

Qualora invece, «*in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente, nonché di qualsiasi altra informazione di cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione disponga*» quest'ultima concluda che la consegna esporrebbe la persona ricercata ad un rischio di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, e che tale rischio non possa essere escluso «*entro un termine ragionevole*» (paragrafo 50), non sarebbe possibile utilizzare l'art. 23, par. 4, della decisione quadro per «*differire la consegna di una persona ricercata per un periodo di tempo considerevole, o addirittura indefinito*» (paragrafo 51). Una simile interpretazione, infatti, sarebbe contraria alla lettera e all'«*economia generale*» di tale disposizione, e lascerebbe la persona ricercata «*esposta per un tempo indefinito al mandato d'arresto europeo spiccato contro di essa ed alle misure coercitive adottate, eventualmente, dallo Stato membro di esecuzione, malgrado non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale persona venga consegnata allo Stato membro emittente*» (ibidem).

Nell'ipotesi appena delineata, «*occorre altresì tener conto dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in virtù del quale l'esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato, dal dare seguito ad un mandato d'arresto europeo*» (paragrafo 52), sicché «*l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, interpretato alla luce dell'articolo 4 della Carta, dare seguito al mandato d'arresto europeo*» (paragrafo 53).

8. In tale contesto di principi, dunque, va collocata la sentenza interpretativa di rigetto con la quale la Corte Costituzionale ha «*dichiarato non fondate le*

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione quinta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara(to) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost...».

9. Va ricordato che nel sistema normativo delineato dalla legge n. 69 del 2005, ove il legislatore nazionale ha fatto uso dell'ampio spazio discrezionale, quanto alla scelta della "forma" e dei "mezzi", concessogli dalla decisione quadro per adeguare le indicazioni di scopo ivi contenute alle specifiche caratteristiche del processo italiano, il legislatore ha trasposto l'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI nell'art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005.

Tale disposizione attribuisce la competenza a sospendere la consegna con decreto motivato - in presenza, tra l'altro, di «*gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona*» - non già all'autorità competente per la decisione sulla consegna (ossia la corte d'appello nell'ordinaria composizione collegiale, ai sensi dell'art. 5 legge cit.), ma al solo «*presidente della corte d'appello*», ovvero a un «*magistrato da lui delegato*», cui la legge attribuisce in linea generale la competenza a curare l'esecuzione del mandato d'arresto dopo la decisione favorevole alla consegna assunta dalla corte d'appello.

La Corte costituzionale, tuttavia, già nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 216 del 2021, aveva rilevato la inidoneità di tale rimedio a garantire adeguata tutela al diritto inviolabile alla salute, e *a fortiori*, alla stessa vita della persona richiesta, che esige una cognizione piena da parte del giudice, nell'ambito di un procedimento rispettoso di tutte le garanzie del giusto processo, puntualmente regolato dalla legge e necessariamente destinato a concludersi con un provvedimento ricorribile per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost.

Invero, la Corte aveva prospettato «*l'inidoneità del rimedio di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005, rispetto alla necessità di tutela del diritto alla salute della persona ricercata*».

Secondo il Giudice delle leggi, infatti, nella disciplina della decisione quadro, alla luce della quale la disposizione italiana deve essere interpretata, il differimento «a titolo eccezionale» della consegna sembrava previsto in relazione a situazioni

di carattere meramente "temporaneo" e appariva un rimedio incongruo in relazione a patologie croniche e di durata indeterminabile.

In simili ipotesi, «*il differimento dell'esecuzione del mandato di arresto europeo [...] rischierebbe di protrarsi nel tempo per una durata indefinita*» (punto 6.3. del Considerato in diritto), da un lato impedendo allo Stato di emissione di esercitare l'azione penale o di eseguire la pena nei confronti dell'interessato; e dall'altro costringendo quest'ultimo a far valere le proprie patologie croniche non nel procedimento di consegna - nel quale si dispiegano appieno le sue garanzie di difesa - ma in una fase procedimentale successiva, destinata a sfociare in un provvedimento del presidente della corte o di un suo delegato, mantenendo peraltro l'interessato «*in una situazione di continua incertezza circa la propria sorte, in contrasto con l'esigenza di garantire un termine ragionevole di durata in ogni procedimento suscettibile di incidere sulla sua libertà personale*».

La Corte Costituzionale aveva, inoltre, sottolineato l'impossibilità di rifiutare la consegna sulla base della clausola generale del rispetto dei «*principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato*» e dei «*diritti inalienabili della persona*» contenuta oggi nell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, come riformulato dal d.lgs. n. 10 del 2021, poiché simili clausole non possono essere interpretate nel senso di autorizzare la corte d'appello competente a rifiutare la consegna al di fuori dei casi previsti dal diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia; spettando poi unicamente alla Corte costituzionale «*la verifica della compatibilità del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale attuativo del diritto dell'Unione, con tali principi supremi e diritti inviolabili*» (punto 7.5. del Considerato in diritto).

L'ordinanza n. 216 del 2021, tuttavia, rammentava come lo stesso diritto dell'Unione non possa «*tollerare che l'esecuzione del mandato di arresto europeo determini una violazione dei diritti fondamentali dell'interessato riconosciuti dalla Carta e dall'art. 6, paragrafo 3, TUE*» (punto 8 del Considerato in diritto), come si evince del resto dall'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.

10. Rilevante ai fini della presente decisione, poiché investe direttamente l'esegesi dell'art. 23, comma 3, legge cit., è, dunque, il percorso motivazionale (paragrafo 5 del *Considerato in diritto*) seguito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 177 del 2023 nel delineare il "meccanismo" attraverso il quale il giudice italiano possa garantire gli effetti utili della decisione quadro, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023: meccanismo, questo, innestato sui poteri che fanno capo alla corte di appello in composizione collegiale, cui sono affidate le decisioni in materia di mandato di arresto europeo suscettibili di incidere direttamente sui diritti fondamentali, nonché le eventuali decisioni sul rifiuto della consegna. Tale autorità è infatti designata, sia ai sensi

degli artt. 3, 4, e 4-*bis* che ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4 della decisione quadro, come «autorità giudiziaria dell'esecuzione».

Premesso che già la sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023 aveva focalizzato la propria attenzione sull'art. 23, par. 4 della decisione quadro 2002/584 GAI, il quale consente all'«*autorità giudiziaria dell'esecuzione*» di *differire temporaneamente la consegna, in presenza di «gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato»* e che la Corte di giustizia aveva interpretato tale clausola alla luce dell'art. 1, par. 3, della decisione quadro, nel senso che la medesima «autorità giudiziaria dell'esecuzione» dovrebbe chiedere informazioni alle autorità giudiziarie di emissione per individuare una soluzione idonea ad evitare rischi per la salute della persona ricercata, ed eventualmente rifiutare la consegna, qualora una tale interlocuzione si riveli infruttuosa, il percorso tracciato dalla Corte Costituzionale è stato proprio quello di individuare la competenza al fine di compiere le verifiche necessarie in capo alla Corte di appello e il concreto modulo procedimentale che la Corte di appello, in fase di cognizione, deve seguire.

La Corte Costituzionale ha, così, affermato che *«al fine di garantire al meglio l'effetto utile della decisione quadro 2002/584/GAI, come interpretata dalla sentenza E.D.L., la competenza ad assicurare il rimedio procedurale articolato dalla Corte di giustizia deve necessariamente essere affidata, nell'ordinamento italiano, alla medesima autorità giurisdizionale già competente per la decisione sulla consegna ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 69 del 2005: e dunque alla corte d'appello in composizione collegiale, cui il legislatore italiano ha affidato, in linea di principio, le decisioni in materia di mandato di arresto europeo suscettibili di incidere direttamente sui diritti fondamentali della persona ricercata, a cominciare dalla sua libertà personale, nonché le eventuali decisioni sul rifiuto della consegna; decisioni, tutte, contro le quali è prevista la possibilità di ricorso per cassazione, in conformità al menzionato vincolo discendente dall'art. 111, settimo comma, Cost.»* (paragrafo 5.5.2 del Considerato in diritto).

11. Al di là della individuazione del meccanismo processuale, precisamente delineato nella sentenza della Corte Costituzionale con espresso riferimento alla procedura di cui agli artt. 17 e ss. della legge n. 69 del 2005 (punto 5.5.3), è centrale nella ricostruzione del sistema così configurato la individuazione del "modello" della decisione del giudice, analogo - ma non perfettamente sovrapponibile - a quello adottato in relazione ai casi in cui la consegna della persona richiesta potrebbe esporla al serio rischio di violazione dei suoi diritti

fondamentali, in conseguenza di carenze sistemiche nello Stato di emissione, riconducibili alle condizioni degli istituti penitenziari del Paese di consegna.

Una diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie dello Stato di emissione e dello Stato di consegna, in modo da individuare una soluzione in grado di evitare il rischio di grave pregiudizio alla salute della persona richiesta connesso alla consegna stessa, nonché di porre fine alla procedura di consegna, qualora la sussistenza di un tale rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole (par. 50 e dispositivo della sentenza della Corte di giustizia E.D.L. cit.), consente di realizzare, secondo la richiamata sentenza n. 177, un adeguato contemperamento tra le ragioni di salvaguardia della salute della persona richiesta - che è oggetto di tutela tanto nell'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost., quanto nell'ordinamento dell'Unione, ai sensi degli artt. 3, 4 e 35 CDFUE (punto 5.5.3 del Considerato in diritto) - e l'interesse a perseguire i sospetti autori di reato, ad accertarne la responsabilità e, se giudicati colpevoli, ad assicurare nei loro confronti l'esecuzione della pena nello spazio giuridico europeo. Interesse, quest'ultimo, che è sotteso alla disciplina dell'Unione (e a quella nazionale sul mandato d'arresto europeo), sulla scorta dei principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca che, nella sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023, costituivano le premesse del ragionamento giuridico poi sviluppato con riferimento alla definizione della questione pregiudiziale (cfr. i punti 30 e ss. della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023).

La Corte Costituzionale non ha mancato di evidenziare, richiamando la propria ordinanza di rinvio (al punto 9.5 del Considerato in diritto), che un tale contemperamento potrebbe essere al meglio perseguito mediante la ricerca, condivisa tra le autorità giudiziarie dello Stato emittente e di quello dell'esecuzione, di *«soluzioni che permettano, nel caso concreto, di sottoporre a processo l'interessato nello Stato di emissione garantendogli la pienezza dei diritti di difesa e al contempo evitino di esporlo al pericolo di grave danno alla salute, ad esempio attraverso la sua collocazione in idonea struttura nello Stato di emissione durante il processo»*.

La Corte Costituzionale ha quindi ribadito, con chiarezza, che la soluzione individuabile, e individuata, non poteva passare attraverso "i motivi di rifiuto" previsti dagli artt. 18 e 18-bis della l. n. 69 del 2005 (che costituiscono un numero chiuso) e che neppure era possibile rifiutare la consegna sulla base della clausola generale del rispetto dei *«principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato»* e dei *«diritti inalienabili della persona»*, contenuta oggi nell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, come riformulato dal d.lgs. n. 10 del 2021.

Simili clausole, infatti, non possono essere interpretate nel senso di autorizzare la corte d'appello competente a rifiutare la consegna al di fuori dei casi

previsti dal diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia; spettando poi unicamente alla Corte costituzionale «*la verifica della compatibilità del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale attuativo del diritto dell'Unione, con tali principi supremi e diritti inviolabili*» (punto 7.5. del Considerato in diritto dell'ordinanza di rinvio n. 216 del 2021).

Rileva, infine, la Corte Costituzionale che «*I diritti fondamentali al cui rispetto la decisione quadro e - conseguentemente - le legislazioni nazionali di trasposizione sono vincolati, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, «sono, piuttosto, quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione europea, e conseguentemente da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell'Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, paragrafo 3, TUE e 52, paragrafo 4, CDFUE)*» (ordinanza n. 216 del 2021, punto 7.3. del Considerato in diritto; analogamente, ordinanza n. 217 del 2021, punto 7 del Considerato in diritto).

Tuttavia, le disposizioni in parola ben possono, e anzi debbono, essere lette in conformità all'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro, ed operare pertanto come valvole di sicurezza funzionali a evitare che l'esecuzione dei mandati di arresto conduca a risultati contrari ai diritti fondamentali nell'estensione loro attribuita dal diritto dell'Unione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ne consegue che la corte d'appello - una volta verificata, in sede di decisione sulla consegna, l'impossibilità di individuare una soluzione idonea a tutelare la salute della persona ricercata nello Stato emittente, in esito al procedimento indicato dalla sentenza E. D.L. - sarà tenuta a rifiutare la consegna medesima, in applicazione delle clausole generali appena menzionate, alla luce delle puntuali indicazioni della stessa Corte di giustizia sull'estensione dei diritti fondamentali in gioco (così, rispetto all'ipotesi di rifiuto di consegna da parte della corte d'appello in presenza di un rischio di trattamento inumano o degradante connesso a sovraffollamento carcerario; nel senso indicato dalla sentenza Aranyosi e Căldăraru, anche Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 16-18 novembre 2022, n. 44015) » (così il punto 5.6. del Considerato in diritto della sentenza n. 177 cit.).

12. La dottrina non ha mancato di rilevare come l'interpretazione elaborata dalla Corte Costituzionale susciti perplessità per l'elevato tasso di innovatività rispetto al disegno sistematico del legislatore e, soprattutto, all'interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia, che basava la tutela del diritto fondamentale alla salute sulla sospensione della consegna e non sull'introduzione di un nuovo motivo

di rifiuto, nel quale, a ben vedere, si risolve la soluzione indicata dal Giudice delle leggi.

Una soluzione interpretativa, in tale contesto, potrebbe essere quella di limitare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale esclusivamente al giudizio *a quo*, in quanto mera sentenza interpretativa di rigetto.

Altra opzione ermeneutica, invece, sarebbe quella di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per accertare se sia conforme al diritto dell'Unione lo *standard* di tutela del diritto alla salute offerto dal legislatore italiano, che, in diretta attuazione della decisione quadro, colloca tale tutela nella fase della sospensione dell'esecuzione della consegna e non già in quella della decisione sulla stessa.

Entro tale prospettiva, si è sostenuto, un eventuale rinvio pregiudiziale potrebbe rilevare come la soluzione indicata dalla Corte costituzionale, pur aderendo all'interpretazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 18 aprile 2023, abbia, di fatto, introdotto un nuovo motivo di rifiuto nel catalogo tassativo delineato dagli articoli 18 e 18-*bis* l. n. 69 del 2005.

13. Tali soluzioni, tuttavia, non sono obiettivamente praticabili nel caso in esame: vi ostano esigenze di "sistema" nella tutela dei diritti fondamentali che la presente vicenda processuale ha fatto prepotentemente emergere sol che si rifletta sulla "durata" della sospensione dell'esecuzione della consegna e del complesso procedimento che la Corte di appello ha istruito (protrattosi dal 10 novembre 2023 al 20 maggio 2025): un procedimento che si è articolato per un periodo di tempo considerevole e, alla stregua delle accertate condizioni di salute della persona richiesta in consegna al momento della decisione, potenzialmente indefinito.

Il differimento dell'esecuzione per un periodo considerevole o indefinito è di per sé contrario alla lettera e all'economia generale della disposizione di cui all'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584 GAI perché lascia la persona ricercata «*esposta per un tempo indefinito al mandato di arresto europeo spiccato contro di essa ed alle misure coercitive adottate, eventualmente, dallo stato membro di emissione, malgrado non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale persona venga consegnata allo stato membro emittente*» (così il punto 51 della sentenza della Corte di Giustizia del. 18 aprile 2023).

La possibilità di adottare, in fase di esecuzione del mandato di arresto europeo, "solo" i provvedimenti di cui all'art. 23, comma 3, legge cit. – che non costituiscono, secondo la stessa Corte Costituzionale, un rimedio adeguato ad assicurare la tutela della salute dell'interessato in caso di patologie croniche e di durata indeterminabile - determinerebbe un *vulnus* irrimediabile alla tutela dei

diritti fondamentali nel caso in cui – come nella vicenda in esame – le situazioni di pericolo per la vita o per la salute, non di natura transitoria, siano sorte o risultino essersi gravemente complicate successivamente alla decisione favorevole alla consegna da parte della Corte di appello.

Evidente risulterebbe la disparità di trattamento fra il caso in cui le esigenze di tutela del diritto fondamentale alla salute e alla vita siano sorte nel corso della procedura di cognizione – ove si colloca l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 17 e ss., così come delineato nella sentenza della Corte Costituzionale – e il caso in cui, sia pure entro i termini brevi di esecuzione del mandato di arresto definitivo (che l'art. 23, comma 1, legge cit. indica in dieci giorni), tali esigenze siano emerse nella fase di esecuzione della consegna.

Va infine rilevato, sempre con riferimento al rilievo necessariamente attribuibile ad esigenze sistematiche di tutela dei diritti fondamentali, che la disposizione di cui all'art. 705, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente, riguardo alle procedure di estradizione, che l'extradizione debba essere negata «se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».

Non ignora questa Suprema Corte che la comparazione tra la consegna in materia di estradizione e quella in materia di mandato di arresto europeo non è stata ritenuta rilevante – sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. - dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza di rinvio n. 216 cit.: ciò non di meno, differenze così marcate risulterebbero difficilmente giustificabili sul piano della tutela dei diritti fondamentali e dello *standard* di adeguatezza ed effettività delle garanzie che modelli di consegna sostanzialmente contigui (cfr., in tal senso, l'art. 39, comma 1, legge cit.) devono, pur nella loro diversità, comunque assicurare alla persona ricercata.

Sotto altro profilo, è noto che le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia "erga omnes", e, pertanto, determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione mentre, in tutti gli altri casi, il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge, a norma dell'articolo 101, comma 2, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto.

13.1. Nondimeno ritiene questa Corte che, nel caso in esame, non debba procedersi al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare se sia conforme al diritto dell'Unione lo *standard* di tutela del diritto alla salute offerto dal legislatore italiano, con riferimento alla lettura interpretativa che sostanzialmente comporta, sia pure in una prospettiva di espansione della tutela

di un diritto fondamentale, l'introduzione di un nuovo motivo di rifiuto nel catalogo tassativo delineato dagli articoli 18 e 18-*bis* legge cit.

Il tema è complesso, ma è innegabile che il Giudice delle leggi, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, ha delineato con chiarezza il quadro di una tutela rafforzata del diritto fondamentale alla salute della persona richiesta in consegna, a vario titolo contemplato: a) dalla legislazione interna, sia pure in forma riduttiva, attraverso la richiamata disposizione di cui all'art. 23, comma 3 (che è formalmente l'unica rinvenibile in materia di tutela del diritto alla salute); b) dalla stessa decisione quadro 2002/584 GAI, che pure sancisce, nell'art. 3, la regola generale secondo cui *«l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 TUE non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro»*, senza prevedere espressamente, nella successiva disposizione di cui all'art. 23, par. 4, che le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione possano rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo per il solo fatto che la persona colpita da tale mandato è afflitta da gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili; c) nonché dal «diritto vivente» che si è formato nella giurisprudenza di legittimità riguardo alla interpretazione dell'art. 23, comma 3, legge cit.

Un "quadro" di tutela che astrattamente si fonda, in considerazione del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libertà sicurezza e giustizia, sulla presunzione, relativa, secondo cui le cure e i trattamenti offerti negli Stati membri, ai fini della presa in carico della persona richiesta in consegna, sono da ritenere adeguati.

Una presunzione che, tuttavia, in relazione al caso concreto, e sulla scorta degli accertamenti che passano attraverso le informazioni richieste allo Stato membro di emissione del mandato di arresto europeo, potrebbe rivelarsi infondata e, pertanto, superabile.

Lo *standard* di tutela accordato nel sistema vigente non solo non è corrispondente al requisito del "massimo standard" ma, nella decisione quadro 2002/584/GAI e nello stesso diritto interno (la disposizione recata dall'art. 23, comma 3, legge cit., come interpretata nel "diritto vivente"), registra un grave *deficit* di tutela che il Giudice delle leggi ha posto in rilievo e, per via interpretativa, colmato attraverso un'operazione di mutua integrazione della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali (ex art. 4), per un verso evidenziando, secondo un percorso condiviso dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 18 aprile 2023, la lesione di un principio fondamentale non solo di diritto interno (gli artt. 2, 3, 32 Cost, e, sul piano processuale, l'art. 111 Cost), ma anche dell'Unione europea (l'art. 6 TUE, l'art. 1, par. 3, e il considerando 12 della decisione quadro 2002/584 GAI), per altro verso procedendo a un'operazione di esegesi nella quale

convergono forme procedurali di più ampia tutela che, sia pure all'interno di un quadro normativo definito, possono in concreto riconoscersi in ordine al diritto fondamentale alla salute della persona richiesta in consegna.

La stessa Corte di giustizia, del resto, riconoscendo il potere discrezionale dell'autorità dell'esecuzione, ha rilevato che tale potere deve essere esercitato rispettando l'art. 4 CDFUE, il quale vieta, segnatamente, i trattamenti inumani e degradanti, tenendo presente che tale divieto ha carattere assoluto in quanto è strettamente collegato al rispetto della dignità umana, contemplata dall'art. 1 della Carta.

Una interpretazione "alternativa" – formalmente ancorata alla lettera della sentenza della Corte di giustizia, nella parte in cui (punto 32 della sentenza del 18 aprile 2023) afferma che l'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI deve essere interpretato in modo da non rimettere in discussione l'efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri di cui il mandato di arresto europeo costituisce uno strumento essenziale, a maggior ragione in quanto il meccanismo del mandato di arresto europeo mira anche ad impedire l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di avere commesso il reato - sarebbe certo possibile, ma rischierebbe di risolversi in una esegesi comunque in contrasto con i principi fondamentali – l'art. 4 della Carta - e con la tutela di diritti fondamentali a carattere assoluto.

13.2. Ritiene, pertanto, la Corte, nello spirito di leale cooperazione che deve guidare le Corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, che devono condividersi le conclusioni cui la Corte costituzionale è pervenuta all'esito di un ragionato confronto argomentativo con la richiamata decisione della Corte di giustizia, i cui principi consentono di interpretare, in conformità al diritto dell'Unione, le disposizioni della legge italiana di attuazione del mandato di arresto europeo.

Tale quadro di principi, infatti, alla luce delle affermazioni della Corte di giustizia in relazione al rischio di trattamenti inumani e degradanti ai quali sarebbe esposta una persona richiesta in consegna a causa del livello qualitativo delle cure disponibili nello Stato membro di emissione oppure, in determinate circostanze, a prescindere da esso (punto 29 della sentenza del 18 aprile 2023), consentono di individuare le sequenze di un percorso dialogico e di confronto informativo con le Autorità giudiziarie dello Stato membro di emissione del m.a.e. (sentenze del 5 aprile 2016, in cause riunite C404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Caldaru), che è stato, peraltro, recepito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296 -

01,) con riferimento alla eventuale ricorrenza di un rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle strutture penitenziarie dello Stato di emissione.

La Corte Costituzionale ha richiamato un precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002) che, con riferimento al serio pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, aveva fatto applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia, richiamando il precedente Aranyosi e Caldaru e ribadendo come sia onere della corte di appello, a norma dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiedere informazioni integrative allo Stato di emissione, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto: una decisione che, a differenza della citata sentenza Barbu, è intervenuta quando, a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 10 del 2021, era stato abrogato il riferimento al motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. h), legge cit.

Si tratta, come si preciserà nel prosieguo, della individuazione di un "meccanismo della decisione" alla luce di principi direttamente rilevanti nella definizione del caso in esame.

14. Ulteriore aspetto problematico della vicenda oggetto di ricorso è, infatti, quello dell'inquadramento della decisione adottata in relazione al caso concreto, poiché intervenuta in presenza di una sentenza di consegna definitiva.

15. Al riguardo ritiene la Corte che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato sia riconducibile all'ordinanza emessa dalla Corte di appello in sede di incidente di esecuzione durante la fase della consegna, procedura che la giurisprudenza di questa Corte ha già individuato affermando che, in tema di mandato di arresto europeo, una volta inutilmente decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per la consegna della persona richiesta, la questione dell'efficacia della sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo deve essere dedotta e decisa con incidente di esecuzione dinnanzi alla Corte di appello (Sez. 6, n. 21664 del 16/05/2007, Marchesi, Rv. 236981).

La procedura dell'incidente di esecuzione - regolata in via generale dall'art. 670 cod. proc. pen.- costituisce la sede naturale per far valere una questione relativa al titolo di esecuzione quando venga in rilievo una questione, di natura giurisdizionale, che attiene alla sussistenza, alla validità, all'operatività e all'attualità del titolo esecutivo.

Allo scopo di adattare le forme dell'incidente di esecuzione all'oggetto e alle finalità della procedura di consegna, la disciplina dell'incidente di esecuzione in

materia di mandato di arresto europeo deve necessariamente inserirsi nel contesto di quella regolata dagli artt. 17 e ss. legge cit.

Attraverso un'interpretazione sistematica degli artt. 17 e ss. legge n. 69 del 2005, nei termini precisati dalla sentenza n. 177 della Corte Costituzionale, l'incidente di esecuzione realizza la conformità di tale sub-procedimento ai parametri costituzionali e, in particolare, agli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost. e al rispetto dei principi fondamentali posti a garanzia della persona richiesta in consegna ai sensi dell'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI - disposizione, quest'ultima, alla quale il legislatore italiano ha dato attuazione con gli artt. 1 e 2 della l. n. 69 del 2005, così come precisati dalle corrispondenti norme adottate a seguito della modifica apportata con il d. lgs. n. 10 del 2021 - e dell'art. 4 CDFUE che, con una previsione di carattere assoluto, vieta trattamenti inumani e degradanti perché incompatibili con il rispetto della dignità umana, contemplata dall'art. 1 della Carta.

Come affermato nella sentenza n. 177 della Corte costituzionale, la corte di appello procede, nell'ambito del procedimento di cognizione disciplinato dagli artt. 17 e ss. legge cit., alla verifica di tutti i presupposti che legittimano la consegna, così come all'accertamento dell'assenza di cause ostative ai sensi degli artt. 18 e 18-*bis*, ivi compresa la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di una situazione patologica grave, che possa comportare un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, a causa del livello qualitativo delle cure disponibili nello Stato membro emittente oppure, a determinate circostanze, a prescindere da esso, nonché di «motivi seri e comprovati di ritenere che [la] consegna esporrebbe la persona richiesta in consegna ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute».

La decisione della corte di appello, adottata in composizione collegiale nel corso della udienza camerale partecipata in cui si attua il contraddittorio tra le parti, consente, se del caso, la sospensione della decisione sulla consegna, attivando una diretta forma di interlocuzione tra le autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione allo scopo di individuare una soluzione idonea ad evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata.

Tale interlocuzione è suscettibile di sfociare nell'esecuzione della consegna, ovvero in una decisione finale di rifiuto, nell'ipotesi residuale in cui non possa essere individuata, neppure all'esito della predetta interlocuzione, una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute o alla vita della persona ricercata.

La decisione collegiale, inoltre, è impugnabile con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2002 e rispetta, pertanto, il principio stabilito

dall'art. 111 Cost., in conformità al percorso procedimentale ricostruito dalla Corte costituzionale sul modello cognitivo dell'art. 17 legge cit.

La impossibilità, attesa la carenza di un apposito strumento procedurale, della verifica di una analoga condizione patologica eventualmente manifestatasi per fatti sopravvenuti alla decisione sulla consegna, come verificatosi nel caso in esame, comporterebbe la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. nonché dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, che espressamente prevede la sospensione della consegna della persona richiesta, poiché l'esecuzione di un mandato di arresto europeo non dovrebbe mai determinare l'esposizione della persona richiesta a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e, *a fortiori*, di una riduzione dell'aspettativa di vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle sue condizioni patologiche nello Stato di emissione. Qualora, infatti, la consegna esponesse la persona richiesta a simili rischi, la sua effettiva esecuzione risulterebbe incompatibile con il diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti, così come sancito dall'art. 4 CDFUE.

A fronte di tale evenienza procedimentale, ove si accerti la sussistenza, per la persona richiesta in consegna, di «un rischio reale di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita» o, a maggior ragione un pericolo per la sua stessa vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle sue condizioni patologiche nello Stato di emissione, la effettiva esecuzione del mandato di arresto europeo risulterebbe incompatibile con il diritto di tale persona a non subire trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali.

Dare seguito ad un mandato di arresto in tali circostanze comporterebbe, infatti, come la stessa Corte di giustizia sottolinea, una violazione dell'art. 4 della Carta e determinerebbe, al contempo, una lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.

Nella fase della consegna, dunque, la possibilità di attivare la procedura dell'incidente di esecuzione - a differenza del procedimento di sospensione dell'esecuzione regolato dall'art. 23, comma 3, legge cit., che continua a rimanere applicabile alle residuali ipotesi di situazioni rilevanti sul piano umanitario, ovvero di pericolo per la vita o la salute del ricercato, ma di natura transitoria, rispetto al quale la giurisprudenza ha sempre escluso la impugnabilità (Sez. 6, n. 20849 del 26/04/2018, H., Rv. 272935) - permette di ritenere superati i profili di inidoneità del rimedio sospensivo di cui all'art. 23, comma 3, legge cit., in conformità alla previsione di cui all'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, in virtù del quale l'esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali può

consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato, dal dare seguito ad un mandato di arresto europeo (punto 52 della sentenza della Corte di Giustizia del 18 aprile 2023).

Come anticipato, le forme dell'incidente di esecuzione – disciplinate in generale dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. - devono essere adattate all'oggetto della procedura, costituito dal mandato di arresto europeo, e, quindi, alla disciplina dettata dagli artt. 17 e ss., l. n. 69 del 2005, in quanto compatibili, e dall'art. 22, l. n. 69 cit.

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione può, dunque, essere proposto solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale (art. 22, l. n. 69 cit.).

Una soluzione diversa sarebbe irragionevole poiché l'incidente di esecuzione si innesta su una procedura di consegna caratterizzata da termini ritualmente scansionati e da conseguenze ben precise, anche con riferimento agli oneri informativi che ne discendono (nei confronti del Ministero della giustizia e di Eurojust): ne deriva l'inapplicabilità della norma generale relativa al ricorso per cassazione in tema di incidente di esecuzione, per effetto del richiamo, contenuto nell'art. 39, comma 1, legge cit., alle sole norme del codice di procedura penale compatibili con la specifica disciplina prevista in materia di euromandato.

La disciplina del mandato di arresto europeo, infatti, deve sottostare ad una disciplina unitaria che se non può risultare, quanto al quadro delle garanzie processuali, deteriore rispetto alla disciplina ordinaria dell'ordinamento nazionale – che prevede l'impugnabilità con il ricorso per cassazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione – non può a sua volta derogare alle peculiari connotazioni dello statuto di esecuzione del mandato di arresto europeo, la cui disciplina contempla, nella fase della cognizione, un ricorso per cassazione strutturato secondo le regole dettate dall'art. 22 legge cit.

La limitazione dei motivi di ricorso ai soli vizi di legittimità risulta coerente con la natura della decisione, anche in fase esecutiva, poiché il sistema del mandato di arresto europeo prevede che le autorità giudiziarie dello Stato di emissione siano le principali responsabili dell'accertamento dei presupposti e della validità del mandato, mentre le autorità dello Stato di esecuzione, pur avendo il potere di verificare il rispetto delle condizioni formali, non possono sindacare nel merito la decisione che sono chiamate ad eseguire.

Ma, soprattutto, la limitazione del ricorso ai soli motivi di legittimità è giustificata, anche nella materia in esame, in ragione della rilevante contrazione dell'arco temporale generalmente delineato per l'avvio e la definizione del giudizio in cassazione, scandito da termini particolarmente serrati, poiché il giudice *a quo*

è tenuto a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione con precedenza su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo e il giudice di legittimità, a sua volta, deve decidere entro il termine - ordinatorio - di dieci giorni dalla ricezione degli atti, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., mentre le parti hanno il diritto di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza con un anticipo di almeno tre giorni. La procedura del giudizio di legittimità è legata, pertanto, ad esigenze di semplificazione e rapidità della procedura di consegna, come previste dall'artt. 22, comma 4, legge cit., e che impongono di depositare la decisione al termine dell'udienza e di redigere contestualmente la motivazione.

Al riguardo, pertanto, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, qualora successivamente alla decisione che dispone la consegna emergano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esponga la persona richiesta ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, può rifiutare la consegna con ordinanza ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 22 legge cit.

16. Sulla scorta di tale ricostruzione sistematica, operata alla luce dei principi dettati nelle richiamate decisioni della Corte di giustizia e della Corte Costituzionale, risulta agevole l'esame dei motivi di ricorso.

17. Premesso che la lettura dell'ordinanza impugnata è "chiara e univoca" nella parte in cui, nel dispositivo, "dispone non farsi luogo alla consegna", in linea e in sequenza, temporale e logica, con l'adozione dei precedenti provvedimenti di sospensione, il provvedimento impugnato non è abnorme, né sul piano strutturale, né su quello funzionale.

La categoria dell'abnormità, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema della tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle impugnazioni, e che, in ogni caso, va adattata alle fattispecie procedurali di volta in volta esaminate, è stata nella più recente decisione delle Sezioni Unite in materia precisata affermando che «...l'abnormità è qualificabile come strutturale, laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile «una radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di carenza di potere in concreto; in

entrambe le ipotesi, si tratta di un provvedimento frutto dello sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio dell'abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti.

L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o a una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento e, in assenza di espressa previsione di regola legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento; in altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale perché, indipendente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue", in quanto risolvibili per mezzo di successive "attività propulsive legittime...(S.U. n. 10869 del 12/12/2024 (dep. 2025), D.L.G., Rv n. 287607)».

L'ordinanza emessa nella qualità di giudice dell'esecuzione non è abnorme, perché corrisponde all'esercizio di un potere riconosciuto dall'ordinamento in via generale con l'art. 670 cod. proc. pen., e non è suscettibile di determinare una indebita stasi del procedimento di consegna, poiché la corte di appello esercita poteri finalizzati alla verifica della sussistenza di una situazione di grave malattia ovvero di motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esporrebbe la persona richiesta in consegna ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, sulla base di una procedura dialogica i cui passaggi sono appositamente delineati dalla Corte di giustizia, che ne ha previsto l'attivazione a seguito di una formale interlocuzione con l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato, allo scopo di individuare una soluzione condivisa, che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata.

La durata della fase "istruttoria", che dovrebbe essere improntata, come l'intera procedura del mandato di arresto europeo, alla rapidità della decisione – secondo una caratteristica che connota i termini di svolgimento della procedura e l'intero sistema semplificato di consegna quale strumento della cooperazione giudiziaria europea - non è, in astratto, sindacabile, ma va ricordato che la celerità della decisione di consegna risponde non solo all'interesse dello Stato emittente di impedire l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da

quello nel quale è sospettata di avere commesso un reato, ma anche all'interesse della persona richiesta a non rimanere esposta, per un periodo di tempo considerevole o addirittura indefinito, ad un mandato di arresto emesso nei suoi confronti e alle correlate misure coercitive adottate, eventualmente, dallo Stato membro di esecuzione, pur nell'assenza di alcuna prospettiva realistica che tale persona venga consegnata allo Stato emittente (così il punto 51 della sentenza del 13 aprile 2023 della Corte di giustizia).

Il Procuratore generale ricorrente ha, in più passaggi argomentativi, richiamato, a fondamento del vizio di violazione di legge, l'articolo 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584 GAI nella parte in cui l'adozione di un provvedimento di mancata consegna si risolverebbe o nella sospensione a tempo indeterminato della consegna o nel "rifiuto della consegna", limitato dalla legge n. 69 del 2005 ad un catalogo di situazioni in cui non rientrano la situazione di "grave malattia" e i motivi seri e comprovati per ritenere che la consegna esporrebbe la persona richiesta ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute.

Si tratta, tuttavia, di un argomento non condivisibile alla luce della interpretazione dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584 GAI fornita dalla stessa Corte di Giustizia.

Premesso che l'accertamento delle condizioni di salute della persona richiesta non costituisce la regola, ma una deroga al principio secondo il quale deve darsi corso alla richiesta di consegna sulla scorta della presunzione che lo Stato membro di emissione tuteli adeguatamente la salute della persona richiesta, il principio del mutuo riconoscimento, così come ricostruito nella sentenza del 18 aprile 2023, non preclude la possibilità di *«verificare se tale Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall'Unione europea»* (così, testualmente, il par. 31 della richiamata sentenza del 18 aprile 2023), attraverso la procedura di verifica delle condizioni di salute ricostruita nella sentenza n. 177 della Corte Costituzionale – ed illustrata al punto 10 che precede – e la richiesta all'autorità emittente, in conformità all'obbligo di leale collaborazione sancito dall'articolo 4, par. 3, primo comma, del Trattato dell'Unione sull'Unione europea (TUE), *«di trasmettere qualsiasi informazione necessaria per assicurarsi che le modalità con le quali verranno esercitate le azioni penali all'origine del mandato di arresto europeo o le condizioni dell'eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio»* (paragrafo 47 della sentenza della Corte di giustizia cit.): forme e moduli procedurali, quelli ora indicati, che, in concreto, realizzano il bilanciamento tra i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento, da un lato, e il divieto di trattamenti inumani e degradanti, di cui all'art. 4 CDFUE.

18. Ritiene, in definitiva, il Collegio che la Corte di appello, al fine di verificare le condizioni di salute della persona richiesta e, quindi, l'esistenza, o meno, di una grave malattia o di gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, ossia di situazioni per le quali esista un rischio di morte imminente o vi siano seri motivi di ritenere che, pur non correndo rischio imminente di morire, la persona si troverebbe, nelle circostanze del caso di specie, dinanzi ad un rischio reale di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita, è tenuta ad indicare, con adeguata motivazione, gli specifici elementi rivelatori di tale *status* ed i relativi criteri di valutazione, il cui mancato apprezzamento rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione.

L'ordinanza impugnata ha fatto coerente applicazione dei principi statuiti nella sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023 e nella sentenza n. 177 della Corte costituzionale.

La Corte di appello, infatti, ha sottoposto la persona richiesta a perizia medico-legale e - decorsi alcuni mesi durante i quali la stessa era stata sottoposta ad adeguate terapie mediche - ad un supplemento di perizia, onde verificare se quelle patologie si fossero risolte o fossero perduranti e il loro grado di compatibilità con le condizioni di detenzione della persona chiesta in consegna, oltre a richiedere, sulla base di tali risultanze, le informazioni e gli accertamenti integrativi ex art. 16 legge cit.

La Corte di appello, attraverso gli *steps* individuati nella sentenza della Corte di giustizia e nella sentenza n. 177 della Corte Costituzionale, ha rivolto precise richieste all'Autorità giudiziaria romena per chiedere informazioni specifiche sul trattamento che sarebbe stato riservato alla persona chiesta in consegna nel caso di trasferimento in Romania, come su precisate nel *Ritenuto in fatto*.

La Corte di appello, infine, ha analizzato, in un confronto dialettico con i periti di ufficio e i consulenti delle parti, la qualità delle informazioni pervenute saggiandone la idoneità a contenere i rischi per la salute, e la vita, della persona richiesta.

Diversamente dai casi di pericolo di sottoposizione ad un trattamento inumano e degradante per effetto di un difetto strutturale o sistemico delle strutture di detenzione dello Stato membro di emissione, le richieste sono state strutturate sulla specifica situazione della singola vicenda processuale, sulle condizioni patologiche della persona richiesta e sulla idoneità specifica del trattamento riservato alla persona chiesta in consegna a realizzare un'adeguata tutela del diritto alla salute.

Le conclusioni cui la Corte territoriale è pervenuta - riguardo alle condizioni di detenzione in cui la persona richiesta sarebbe stata presa in carico - non sono

“apodittiche”, ma fondate su un congruo apprezzamento delle informazioni ricevute, dalle quali è emerso che l’ordinamento romeno non prevede la misura alternativa della detenzione domiciliare, nè una terapia psichiatrica analoga a quella che la persona richiesta ha in corso in Italia.

Il ricorrente ha valorizzato la natura “reattiva” alla detenzione e, più in generale, alla consegna, della patologia della persona richiesta, trascurando tuttavia di rilevare che tale aspetto è solo una delle componenti del rischio connesso alla patologia, altamente invalidante, da cui la persona richiesta è affetta (*depressione maggiore, detta anche depressione endogena o depressione unipolare*): patologia che lo stesso consulente del Procuratore generale, del resto, ha confermato in tutta la sua elevata gravità sottolineando che la “natura reattiva” concorre – ma non è l’unica causa- della patologia e che l’eventuale detenzione in carcere aggraverebbe sensibilmente il rischio di suicidio o altri atti di autolesionismo, e la possibilità di evoluzione in senso sfavorevole (cronicizzazione) del disturbo depressivo, che costituisce, di per sé, una patologia gravemente invalidante e per la quale non sono assicurate, in Romania, condizioni di detenzione compatibili con la cura.

Richiamate le considerazioni svolte al punto 15, sui motivi di ricorso proponibili avverso l’ordinanza della Corte di appello in materia di esecuzione limitati al vizio di legge, di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. e affatto estesi “al merito” della decisione, si rileva come nel caso di specie, i motivi di ricorso, pur rubricati come erronea applicazione della legge, si risolvono essenzialmente nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata.

Il ricorrente Procuratore generale, infatti, censura aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione in ordine all’adeguatezza delle cure cui la persona chiesta in consegna sarebbe sottoposta e alla possibilità di chiedere soluzioni alternative rispetto a quelle indicate dall’autorità giudiziaria straniera.

La censura, pertanto, involge essenzialmente la motivazione, nella misura in cui non sarebbe stata logicamente e correttamente interpretata la nota informativa rimessa dall’autorità rumena ovvero alla possibilità di chiedere ulteriori determinazioni all’autorità straniera.

La denuncia del vizio di motivazione è ammissibile, come noto, quando la carenza motivazionale è così grave da integrare una violazione di legge, rendendo impossibile comprendere il ragionamento del giudice e influenzando la decisione finale: il che non ricorre nel caso in esame.

19. Le ragioni esposte danno conto del rigetto del ricorso. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 cit.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

Così deciso il 16 giugno 2025.

La Consigliera relatrice
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Gaetano De Amicis

